

Nota al testo: Stéphane Bauzon, *La persona biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 130.

Stéphane Bauzon<sup>1</sup> ha raccolto nel suo ultimo testo, *La persona biogiuridica*, tredici contributi, nei quali ha affrontato i concetti di *persona* e di *personalità*, nozioni che l'autore, fin dalle prime battute, ritiene centrali nella riflessione giuridica e biogiuridica<sup>2</sup>, e rispetto alle quali si propone di offrire un percorso d'analisi che vada al di là delle definizioni "formaliste" generalmente offerte dagli studiosi del diritto<sup>3</sup>.

Il lavoro affronta temi che spaziano dalla riflessione sui diritti dell'uomo alle problematiche legate all'inizio e alla fine della vita; dalla percezione della corporeità nell'etica delle donne musulmane ad alcune implicazioni della procreazione medicalmente assistita; dalla cosiddetta "clonazione umana" alle biotecnologie. Numerosi sono, nel testo, gli aspetti meritevoli di apprezzamento, tra i quali l'ampia gamma di argomenti affrontati e l'attenzione a temi d'attualità, come ad esempio le molteplici problematiche etico – giuridiche relative al corpo delle donne. È inoltre interessante la scelta di proporre l'analisi di temi quali la c.d. "clonazione umana" a partire dagli articoli pubblicati sulla stampa italiana negli anni 2002 – 2003, così come la ricognizione effettuata in Internet, relativa a siti web che offrono informazioni, stime di dati, indicazioni di strutture e centri medici, in riferimento ad alcuni temi oggetto di riflessione bioetica, dal traffico di organi umani all'interruzione di gravidanza, dalla clonazione alla maternità surrogata.

*La persona biogiuridica* fa parte di *Recta Ratio*<sup>4</sup> *Testi e studi di filosofia del diritto*, collana che, dal 1989, ha proposto non solo temi classici della riflessione filosofico – giuridica, ma che ha rivolto la propria attenzione anche a temi di carattere più specificamente bioetico<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Stéphane Bauzon è ricercatore di Filosofia del Diritto nell'Università di Roma "Tor Vergata" e membro della Segreteria Scientifica del Comitato Nazionale di Bioetica.

<sup>2</sup> Cfr. S. Bauzon, *La persona biogiuridica*, Giappichelli, Torino; pag. 1

<sup>3</sup> *Ibidem*, cfr nel testo: «La persona è definita come un soggetto che gode della personalità giuridica. In modo tautologico la personalità giuridica vi è dunque definita come l'attitudine ad essere titolari diritti, e quella disposizione ad essere soggetto ad obblighi che appartiene a qualunque persona. Questa definizione formalista della persona giuridica riduce la persona ad un soggetto disincarnato.[...] Questo dato empirico è il punto di partenza di ogni riflessione teoretica sul diritto e sulla vita umana».

<sup>4</sup> Curatori della collana sono Francesco D'Agostino e Francesco Viola.

<sup>5</sup> Nella collana *Recta Ratio*, sono stati affrontati diversi temi di interesse bioetico. In particolare, cfr. F. D'Agostino, *Parole di bioetica*, Giappichelli, Torino, 2004. Sempre dello stesso autore, cfr. *La sterilizzazione come problema biogiuridico (a cura di)*, pubblicato nel 2002 e *Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, terza edizione ampliata*, pubblicato nel 1998. Altri autori possono essere menzionati, cfr, ad esempio, V. Mathieu, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, Giappichelli, Torino, 2004; cfr. V. Bellver Capella, *Clonare? Etica e diritto di fronte alla clonazione umana*, Giappichelli, Torino, 2002; cfr. anche, L. Palazzani, *Il concetto di persona tra bioetica e diritto*; Giappichelli, Torino, 1996; cfr. M. Tallacchini, *Diritto per la natura, Ecologia e filosofica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.

Il testo di Bauzon si può collocare, tuttavia, anche all'interno di quello specifico contesto di elaborazione e di riflessione bioetica, definito "biogiuridica"<sup>6</sup>, che, come si dimostrerà analizzando singoli argomenti affrontati dall'autore, presuppone l'esistenza di connotati ontologici propri dell'essere umano. Tali caratteristiche sono individuate all'interno di una visione metafisico - assiologica della realtà, che vuole cogliere significati, fini e valori iscritti in una dimensione che va al di là dei fenomeni. Secondo questa teorizzazione, esiste una struttura ontologica dell'uomo, oggettiva e assoluta, che possiede caratteri propri, quali la relazionalità intersoggettiva e la coesistenzialità. Questi elementi costituirebbero le premesse da cui ricavare criteri etici per la disciplina delle attività umane in generale, e delle questioni bioetiche in particolare. Le norme e le prescrizioni così dedotte, proprio in forza della loro derivazione da una preteso ordine "a priori", godrebbero di per sé di una sorta di legittimità e di obligatorietà, per conseguire l'obiettivo di una legislazione di alcune materie secondo *scelte* etiche che, in questa prospettiva, sono considerate come dovute e imprescindibili<sup>7</sup>.

In effetti, il tema della *giustificazione delle scelte* compiute, soprattutto in riferimento alle molteplici possibilità offerte dai progressi nell'ambito delle biotecnologie, delle scienze biomediche e dalle connesse possibilità di intervento sulla vita umana, è stato al centro dell'attenzione degli studiosi di diritto e in particolare di coloro che si occupano di bioetica. La *giustificazione*, quale baluardo contro l'esercizio del mero arbitrio<sup>8</sup>, in questo contesto può essere considerata un'operazione volta a mostrare la razionalità degli argomenti addotti, e la possiamo considerare un «discorso di natura argomentativa, atto a far risultare, mediante ragioni, che qualcosa nel campo del fare è *giusto in un senso lato*, cioè da accettare, da preferire, da scegliere, da perseguire, appunto, sulla base di ragioni<sup>9</sup>».

A partire da questi elementi, tuttavia, per chi sia abituato a costruire discorsi in cui operi un controllo interno al ragionamento, cioè dove vi sia la possibilità di individuare uno sviluppo rigoroso e coerente fra le premesse poste e le conclusioni tratte, appare difficile

---

<sup>6</sup> Per un'analisi approfondita degli argomenti propri della c.d. *biogiuridica* e per le argomentazioni a favore di una strada etico - filosofica ad essa alternativa, quale approccio alle questioni bioetiche, si veda P. Borsellino, *La via scarpelliana alla regolazione della bioetica, ovvero l'alternativa alla biogiuridica*, in AA.VV., *Notizie di Politeia*, n. 73, Milano, 2004; pp. 159 - 167

<sup>7</sup> Cfr. P. Borsellino, *Ibidem*.

<sup>8</sup> Cfr, in proposito, quanto riportato, nei testi appartenenti alla collana *Recta Ratio*, nella seconda pagina di copertina, dove si legge: « [...] Innanzi tutto, si tratta di sapere quale criterio di misura debba avere l'azione dell'uomo: come si possa distinguere una scelta o una decisione razionale dal mero arbitrio ».

<sup>9</sup> Cfr. U. Scarpelli, *Gli orizzonti della giustificazione*, in L. Gianformaggio e E. Lecaldano (a cura di), *Etica e diritto*, Laterza, Roma - Bari, 1986; pag. 12 e ss.

condividere sia le opzioni teoriche di fondo, sia le modalità argomentative adottate da Bauzon nel suo testo.

Problematica risulta, innanzitutto, la definizione stessa di *persona biogiuridica*. Nella *Premessa*, è lo stesso autore a spiegare che «nell'usare la parola "persona"», egli intende «rilevare la natura ontologica dell'uomo»<sup>10</sup>. Inoltre, «più che la parola "natura", che fa pensare che una definizione precisa (quali le leggi di natura) dell'ontologia può essere data, io impiegherò la parola "densità" e quindi parlerò della *densità ontologica* della persona. Certo si potrà obiettare che la "densità" può essere definita in fisica precisamente come il rapporto fra la massa di un certo volume di un corpo e quella dello stesso volume in acqua (o di aria per il gas). Per me la "densità" è quindi un "rapporto" che include due entità. Ecco ciò che attira la mia attenzione; l'ontologia si rivela come un rapporto, una densità, una relazionalità<sup>11</sup>».

Bauzon propone una nozione di *persona biogiuridica* fondata su una struttura che egli definisce "relazionale ontologica", caratteristica che spiega affermando che «la struttura della persona non è semplice, ma complessa: essa è sia il finito (il contingente, il particolare, il relativo) che l'infinito (l'eterno, l'universale, l'assoluto). È nel sentire, nel pensare, nel volere, che scaturisce quella struttura dell'essere che io definisco come la *densità ontologica della persona*.<sup>12</sup>»

Il primo elemento che si coglie è un apparato terminologico – concettuale riconducibile ad una tradizione filosofica di stampo aristotelico – tomistico e neoplatonico, laddove, ad esempio, Bauzon afferma che «il finito, il contingente, il particolare, il relativo<sup>13</sup>» altro non è che la porzione che più facilmente si può cogliere di una struttura complessa, rappresentata dall' «l'infinito, l'eterno, l'universale, l'assoluto<sup>14</sup>». Non si può non essere colpiti dal ricorso a tali nozioni metafisiche o a quella, da Bauzon ampiamente usata, di "mistero". Dieci (10) volte<sup>15</sup>, a proposito del concetto stesso di *persona biogiuridica*,

---

<sup>10</sup> Cfr. S. Bauzon, *La persona biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2005; *Premessa*, pag. XII

<sup>11</sup> *Ibidem*

<sup>12</sup> S: Bauzon, *Op. cit.*; *Premessa*, pag. XIII

<sup>13</sup> *Ibidem*

<sup>14</sup> *Ibidem*

<sup>15</sup> Cfr. S. Bauzon, *La persona biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2005; pag. 11 e 12. Cfr. nel testo, i seguenti passaggi: «Certo, la natura biologica della persona non è da trascurare. Ma quando anche i nostri sensi interni dipendessero dai sensi esterni, le loro manifestazioni restano nel campo del *mistero*.» «La persona biogiuridica è un *mistero*.» «[...] un *mistero* che qualsiasi definizione di uno specialista [...] riduce e mutila». «l'uso della parola *mistero* non significa negare i contributi di queste definizioni. Si tratta, ricorrendo a questa parola, di insistere sulla complessità della vita e quindi sulla vanità di qualsiasi spirito sistematico che intenda rinchiudere la vita in un Tutto». «Spetta al giurista utilizzare le mani in modo da forgiare dei rapporti umani rispettosi del *mistero* della persona [...]». «Il giurista affonda le mani nella contingenza senza perdere di vista il *mistero* della persona biogiuridica». «Accettare il *mistero* non affonda il giurista in un abisso, ma lo obbliga all'umiltà, perché il *mistero* è un vertice dell'Essere stesso.» «Tutte queste

l'autore usa la parola *mistero*. Si legge che «la persona biogiuridica è un mistero<sup>16</sup> che qualsiasi definizione di uno specialista (biologo, filosofo, politico etc. etc. ) riduce e mutila». Dall'uso di questi termini traspare una concezione essenzialistica della realtà e realistica della definizione, laddove le definizioni devono cogliere pretese caratteristiche, o sostanze, o proprietà degli enti oggetto di indagine, limitandosi a riconoscere confini di tali "essenze" che siano già stati tracciati.

La definizione, in una diversa prospettiva - quella dell'analisi concettuale dei termini utilizzati - è un'operazione che traccia sì dei confini, ma non "mutilando" pretese qualità o essenze di entità immanenti, bensì stabilendo secondo quali regole, e a quali condizioni, si possa legittimamente fare uso di un certo termine in un certo contesto. La nozione di *persona biogiuridica*, proposta da Bauzon si fonda, invece, non tanto sull'esplicitazione delle opzioni compiute nel dettare le regole d'uso del termine; piuttosto essa è costituita da due concetti difficilmente controllabili con strumenti razionali, quali i concetti di "mistero" e "relazionalità".

L'uso della parola *mistero*, secondo l'autore, sarebbe giustificata poiché si vuole «insistere sulla complessità della vita e quindi sulla vanità di qualsiasi spirito sistematico che intenda rinchiudere la vita in un Tutto<sup>17</sup>». «La relazionalità del diritto si oppone alla strettezza esistenziale di coloro che restano rinchiusi in se stessi. In altri termini, intendo così denunciare il narcisismo [...]. Da parte mia interpreto il narcisismo come un pensiero che implica l'estraneità totale fra i soggetti e la loro reciproca reificazione. [...] Il narcisismo è costituito da tutte quelle idee che annullano la relazionalità e quindi negano ogni densità ontologica della persona<sup>18</sup>».

La preferenza di chi scrive, a differenza di Bauzon, è rivolta invece ad uno stile di lavoro in cui la precedenza è data «all'analisi sulla sintesi<sup>19</sup>», che si fonda sulla convinzione che sia

---

cause si trovano nella contingenza sociale, ma anche in ciò che costituisce il *mistero* della persona. Questo *mistero* può prendere delle forme scritte e così fissarsi in un insieme di regole [...]». «Gli elementi che entrano nella decisione del giurista sono molteplici, come è dimostrato dalla discussione sui diritti dell'uomo, che oscilla fra dogmatismo e realismo, o quelli sulla laicità, che danno il massimo spazio alle idee ricevute nella società e sacrificano ciò che è al centro del *mistero* della persona biogiuridica: la sua libertà».

<sup>16</sup> Cfr. S. Bauzon, *La persona biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2005; pag. 11

<sup>17</sup> Cfr nota precedente, per l'uso diffuso della parola "mistero".

<sup>18</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, *Premessa*, pp XII e XIII. È possibile notare qui una certa circolarità di pensiero: la persona biogiuridica sarebbe costituita da una certa densità ontologica, caratteristica questa data dal "mistero" della persona e dalla sua "relazionalità". La relazionalità, a propria volta, è l'opposto del narcisismo, inteso come negazione di ogni densità ontologica della persona. Se dunque la relazionalità è descritta, nella proposizione in esame, come "la negazione di ciò che nega la densità ontologica", l'affermazione è semplicemente tautologica. E, infine, l'elemento linguistico "relazionalità", che si pretende utilizzato per spiegare il *definiendum* persona biogiuridica, altro non risulta che una caratteristica già inclusa in ciò che si sta cercando di definire.

<sup>19</sup> Cfr. N. Bobbio, *Natura e funzione delle filosofie del diritto*, in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Ed. di Comunità, Milano, 1972; pag. 44

sempre preferibile un'analisi delle parole usate anziché una sintesi di pretesi significati metafisici ad esse sottesi, «la prima procurando almeno materiali buoni per costruire, la seconda costruendo case di sabbia in cui nessuno andrebbe volentieri ad abitare<sup>20</sup>».

In effetti, la nozione di *persona* è una nozione controversa. Il termine "persona" può essere incluso nella classe di termini designanti fatti qualificati secondo norme (giuridiche o non giuridiche)<sup>21</sup>, termine che ha una propria connotazione normativa e non presenta caratteri universali, che si possono cogliere e conoscere con la semplice osservazione.

Nella ricerca di una definizione del termine "persona" ci si imbatte in una vastissima bibliografia; tuttavia, l'affermazione che siano conoscibili tout court presunti elementi caratterizzanti la persona, quali "mistero" e "relazionalità", è un'affermazione che sfugge alla critica e al controllo intersoggettivo, e non è più possibile operare sul piano di un confronto razionale, qualora, come Bauzon ha fatto, si introduce, cercando di approfondire la spiegazione di "natura ontologia della persona", un'altra nozione sfuggente, come quella di *destino metafisico*. «La relazione fra gli uomini si esprime certamente per mezzo della volontà, ma si tratta di una volontà che si iscrive in un destino metafisico. [...] La persona è un'incarnazione del seme della natura (logos spermatikos) , una natura dell'uomo in lotta (agon) con se stessa per essere. Questa definizione non permette dunque certamente l'elaborazione di una definizione fissa della persona biogiuridica, ma afferma la sua libertà<sup>22</sup>».

Di fronte a questi assunti, sorgono alcune domande. In base a quali caratteristiche è possibile discriminare due percezioni differenti di "mistero", o di "relazionalità"? Esistono, e se sì, quali sono, procedimenti di "controllo" nel processo cognitivo di tali elementi? O, ancora, attraverso quali passaggi si arriva a cogliere il "destino metafisico"? Come esso può essere conosciuto? Quali elementi presenta? Questi interrogativi non trovano risposte nel testo.

Bauzon, in verità, richiama argomenti già proposti da altri autori<sup>23</sup>, con i quali egli condivide una visione filosofico - giuridica ispirata da medesimi contenuti. La nozione di

---

<sup>20</sup> *Ibidem*

<sup>21</sup> Cfr. U. Scarpelli, *La definizione nel diritto*, Edizioni Comunità, Milano, 1976; pag. 188 e ss.

<sup>22</sup> Cfr. S. Bauzon, *Op. cit.* pag. 37

<sup>23</sup> Cfr, ad esempio, S. Cotta, *Persona, diritto, mondo umano*, Giappichelli, Torino, 1989; cfr, inoltre, F. D'Agostino, *Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996, pag. 6 e e ss. quando afferma che «[...]la natura non è un mero aggregato caotico estrinseco, casuale e necessitato, di corpi materiali estesi in movimento, ma è un'armoniosa unità dotata di senso (che è più della somma delle sue singole parti), che non si riduce ad una attualità empirica, ma è costituita da un logos, [...] che si disvela progressivamente alla ragione umana». E' dunque nella *natura* e nella natura stessa dell'uomo che è iscritto il fine verso cui egli è orientato e che, grazie alla ragione, l'uomo può leggere e comprendere.

persona biogiuridica ripropone la definizione filosofica di persona che è presente, ad esempio, negli scritti di Laura Palazzani<sup>24</sup>, laddove l'autrice afferma che la definizione che meglio consente di individuare i caratteri propri del concetto di persona in senso globale e integrale è la definizione secondo la quale «persona è la sostanza (sussistente) individuale di natura razionale<sup>25</sup>», sostanza, nel senso aristotelico, «che resiste alle critiche, essendo essa il principio ontologico che si rivela nell'immediatezza fenomenica<sup>26</sup>».

Bauzon rimanda ad una concezione finalistico – organicistica della natura, nella quale sarebbero iscritti i valori e i fini cui tendere, rispetto ai quali è bene la ricerca della loro realizzazione, ma distanziarsene. Il concetto di "destino metafisico" sembra richiamare apertamente questa concezione della realtà, realtà da cui è possibile attingere non solo dati relativi allo stato delle cose, ma anche le indicazioni sui comportamenti da tenersi per una vita moralmente buona, considerata oggettivamente fondata. Una concezione della natura così delineata, improntata al Gran Disegno dell'Essere – o ad un destino metafisico -, nasconde una precisa scelta etica, la scelta morale di considerare il mondo intorno a noi non più secondo l'accezione di "natura" affermatasi con la Rivoluzione scientifica, cioè come un insieme di relazioni tra cause ed effetti<sup>27</sup>, bensì considerarla un insieme di dati e valori, che non solo informano su cosa è possibile fare, ma anche su cosa si *deve* fare. Indicazioni di valore, queste, che sarebbero conoscibili attraverso i potenti canali della mente, o alle quali è possibile giungere appellandosi «a qualche autorità, rivelazione o intuizione privilegiata<sup>28</sup>». La posizione di Bauzon è quella di colui che sottoscrive una precisa visione del mondo, secondo la quale «ciascun essere si colloca nel divenire di una ragione umana universale<sup>29</sup>».

In questa cornice concettuale, si iscrive la considerazione del concetto di *persona biogiuridica* che, secondo l'autore, si fonda su assunti che dovrebbero essere colti da ciascuno, grazie all'intuizione umana, intuizione che dovrebbe «splendere di per sé, come vuole Cartesio, nella purezza di una mente esente da fallacie<sup>30</sup>». Tuttavia, «non splende<sup>31</sup>».

---

<sup>24</sup> L. Palazzani, *Il concetto di persona tra bioetica e diritto*, Giappichelli, Torino, 1996.

<sup>25</sup> L. Palazzani, *Op. cit.*, pp. 228, 229

<sup>26</sup> L. Palazzani, *Op. cit.*, pp. 231

<sup>27</sup> Per una critica alla visione finalistico – organicistica della "natura", cfr. P. Borsellino, *Bioetica, tra autonomia e diritto*, Zadig, Milano, 1999, pp. 38, 39

<sup>28</sup> *Ibidem*

<sup>29</sup> S. Bauzon, *op. cit.* pag. 37

<sup>30</sup> U. Scarpelli, *Reason in Law*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 256

<sup>31</sup> *Ibidem*

Sullo sfondo di un finalismo così prospettato, Bauzon afferma che la ricerca di finalità nelle relazioni umane costituisce la natura della bioetica<sup>32</sup>, ricerca che, «in una certa misura, si avvicina a quella della “natura delle cose” che costituisce il fondamento del diritto<sup>33</sup>».

*Natura delle cose, natura del diritto, natura della bioetica* sono considerate dall'autore nozioni date una volta per tutte, con la convinzione che attraverso la loro comprensione si arrivi a cogliere il senso dell'esistenza, a percepire quale sia l'ideale di una vita moralmente buona o, ancora, a considerare la riflessione etico – filosofica come forma superiore di sapere, «capace di attingere, lungo percorsi tanto complessi quanto difficili da predeterminare, quella “Verità” che non si dischiude all'indagine razionale<sup>34</sup>».

I temi oggetto di riflessione bioetica, in questa prospettiva, sono gli ambiti di studio di una disciplina (la bioetica, appunto) che si sviluppa e tende a costruire un' "unità di senso", proprio attraverso la centralità attribuita alla nozione di persona, fondata sulla caratteristica della "relazionalità"<sup>35</sup>. Secondo l'autore, il concetto di relazionalità, pur «insistendo sull'ontologia della persona stessa, evita di cadere in un astratto discorso metafisico<sup>36</sup>». Tuttavia, poiché, come è stato illustrato in precedenza, la nozione stessa di relazionalità si fonda sull'evanescente concetto di densità ontologica della persona, appare contraddittorio escludere echi metafisici, dal momento che essi ne costituiscono le premesse da cui è dedotta l'intera costruzione prospettata, tanto che l'autore parla, in proposito, proprio di una «bioetica fondata sulla relazionalità, da cui deriva un paradigma aperto alla densità ontologica della persona biogiuridica<sup>37</sup>».

Se da un lato il fondamento della *persona biogiuridica* è rappresentato, con tutte le problematicità che sono state ricordate, dalle nozioni di *mistero* e di *destino metafisico*, dall'altro il riferimento all'ulteriore nozione che fonda la *persona biogiuridica* - la relazionalità - appare altrettanto problematico, in relazione anche alle implicazioni che sono state tratte. Nelle parti conclusive del quarto capitolo, dedicato al tema della *persona* nei dibattiti sulla bioetica, Bauzon auspica la fondazione di una bioetica non autoritaria, ma fondata sulla relazionalità, laddove ogni offesa alla relazionalità, «questa *essenza* della

---

<sup>32</sup> S. Bauzon, Op. cit., pag. 39

<sup>33</sup> *Ibidem*

<sup>34</sup> P. Borsellino, Op. cit. pag. 49

<sup>35</sup> S. Bauzon, Op. cit., pag. 38. Cfr anche, sul concetto di natura socio – relazionale della persona, F. D'agostino, *Bioetica*, Giappichelli, Torino, 1998; pp. 82, 83

<sup>36</sup> S. Bauzon, *Ibidem*

<sup>37</sup> S. Bauzon, *Ibidem*. Si noti come, anche in questo passaggio, si riscontra una certa circolarità interna al discorso: la bioetica è una disciplina fondata sulla relazionalità; la relazionalità possiede, quale carattere distintivo, la c.d. densità ontologica della persona biogiuridica; la densità ontologica della persona biogiuridica è il fine cui deve tendere la ricerca della bioetica.

persona biogiuridica<sup>38</sup>», sarebbe inaccettabile e, in proposito, l'autore rimanda ad alcuni scritti di Francesco D'Agostino, il quale «rifiuta qualsiasi pratica medica che attenti alla parità ontologica della persona. [...] In altri termini, per non affondare in un riduzionismo teoretico della razionalità, occorre *operare insieme* e al di là degli imperativi biologici e del consenso sociale<sup>39</sup>». Quando Bauzon si riferisce alla relazionalità come ad un criterio attraverso il quale si deve "operare insieme", rimanda ad una certa concezione della relazione terapeutica, entro la quale, rispetto all'ormai prevalente modello liberale, rivestono ruoli diversi gli operatori sanitari da un lato, e i pazienti dall'altro. L'autore, pur senza mai dichiararlo, si richiama ad una concezione paternalistica della relazione medico – paziente, imperniata sulla *relazionalità*. Ciò è tanto più evidente nell'ottavo capitolo, *Problemi sull'inizio e la fine della vita*, nel quale Bauzon, fra gli altri argomenti illustrati, si è occupato anche del tema, a dire il vero appena accennato, dell'eutanasia. L'impressione che emerge dalla lettura di molti passi del testo è che il concetto stesso di relazionalità serva a presentare, sotto spoglie diverse, la concezione secondo la quale è una mera illusione considerare paritari i ruoli dei soggetti coinvolti nelle diverse pratiche e conseguenti scelte terapeutiche, poiché assumerebbe un ruolo prioritario, esclusivo, il punto di vista del medico. Se è vero, ad esempio, che almeno formalmente viene richiamato il principio di autonomia nelle scelte sulle cure, specie alla fine della vita, è altrettanto vero, tuttavia, che il richiamo viene svuotato prontamente di ogni contenuto, quando si afferma, come Bauzon ha scritto, che [a proposito del tema dell'eutanasia, appunto] qualora una normativa riconoscesse la liceità di pratiche eutanasiche, «col conferire al medico un diritto di vita o di morte sul suo paziente<sup>40</sup>» sarebbe istituito un potere in capo al medico fino ad oggi inesistente, in contrasto non solo con tutta la tradizione ippocratica della medicina, ma che viola anche lo spirito proprio della relazionalità, che fonda la relazione medico - paziente. Pare tuttavia difficile configurare una riflessione seria sul tema delicatissimo dell'eutanasia nei termini presentati, come se la questione fondamentale relativa all'eutanasia si riducesse all'introduzione di un (improbabile!) *ius vitae ac necis*, una sorta di facoltà esclusiva, attribuita agli operatori sanitari, che li renderebbe unici decisori in merito alla prosecuzione o meno della vita dei loro pazienti. Non vi è chi non colga, oltre ad una confusione circa la nozione stessa di eutanasia, il completo rovesciamento del paradigma che informa, invece, la relazione

---

<sup>38</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, pag 38 e ss.

<sup>39</sup> *Ibidem*

<sup>40</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, pag 76 e ss.

terapeutica di matrice liberale, laddove il medico è soggetto sì centrale, per l'esperienza e il bagaglio di competenze tecnico – scientifiche che possiede, nella scelta sulle cure, anche alla fine della vita, ma che non può mai diventare unico centro valutativo e decisionale, a meno di sacrificare il diritto all'autodeterminazione del paziente<sup>41</sup>.

Il sospetto che il concetto di relazionalità sia stato disinvoltamente usato quale stratagemma per compiere un tentativo di svuotamento del principio di autonomia è supportato dal fatto che, ad esempio, parlando del tema delle direttive anticipate, Bauzon abbia affermato che «decidendo il tipo di cure che desidera avere, il paziente recupera la sua libertà ed evita in gran parte dei problemi di coscienza al medico<sup>42</sup>». Sorprende dover riscontrare che, nonostante il tema sia di grande attualità e nonostante il consenso ai trattamenti sanitari, manifestato anche in forma anticipata, sia stato oggetto di un Disegno di legge, lo scorso luglio<sup>43</sup>, nel testo in esame sia stato presentato come una sorta di panacea per le tensioni emotive e per i turbamenti psicologici degli operatori sanitari, dove invece nessuna considerazione etico - giuridica è prestata alla volontà dei destinatari delle cure stesse. Non solo: Bauzon afferma che «Così, [attraverso cioè lo strumento delle direttive anticipate *NdR*] in caso di fase terminale, il malato può decidere da prima di finire i suoi giorni a casa invece che in ospedale, anche se la struttura ospedaliera gli permetterebbe di vivere un po' più a lungo. *Certo, non ci si deve illudere sulla portata di questa libertà di scelta del paziente sulle cure stesse. Poiché egli è inesperto in medicina, il suo parere dovrà necessariamente tenersi sulle linee generali. Tale difficile valutazione del proprio stato di salute da parte dell'ammalato è, d'altronde, un argomento per mettere in dubbio la pertinenza delle living wills*<sup>44</sup>».

Le affermazioni di Bauzon ripropongono, in verità, argomenti non nuovi a sostegno di chi considera inutili e pericolosi gli strumenti di piena attuazione del consenso, libero e informato, dei pazienti. Le argomentazioni addotte non tengono in alcuna considerazione non solo l'ormai consolidato paranorma etico – giuridico che vede negli articoli 32 e 13 della nostra Costituzione il fondamento del consenso ai trattamenti sanitari, oltre

---

<sup>41</sup> L'argomento di stampo paternalistico, che propone il medico quale unico soggetto – o quale figura prevalente – in grado di poter decidere circa le possibili scelte terapeutiche, è stato ampiamente controargomentato da Patrizia Borsellino in P. Borsellino, *Op. cit.*, nei capitolo 9, *Consenso informato. Riconoscimenti di principio e strategia di svuotamento*, pag. 95 e ss.

<sup>42</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, pag. 77

<sup>43</sup> Disegno di legge n. 2943, *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*, licenziato dalla XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, 19 luglio 2005.

<sup>44</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, pag. 77

all'articolo 9 della Convenzione di Oviedo<sup>45</sup>, ma neppure prendono sul serio quanto affermato nel Capo IV del Codice di Deontologia dei Medici, agli articoli dal 30 al 34, dedicati ai temi dell'informazione e del consenso<sup>46</sup>. Inoltre, appare evidente la palese contraddizione presente nel testo di Bauzon. È infatti difficilmente sostenibile affermare che, attraverso gli strumenti di dichiarazione anticipata delle volontà in merito alle cure, il paziente "recupera la sua libertà", e contemporaneamente dichiarare che non ci si deve illudere sulla libertà di scelta sulle cure stesse, poiché il paziente resta un soggetto inesperto, incapace di una valutazione sul proprio stato di salute, valutazione che pertanto dovrà essere sostanzialmente generica, e che dovrebbe tendere a coincidere con le valutazioni operate dal medico.

Se molte sono le perplessità circa i presupposti teorici cui rimanda l'espressione *persona biogiuridica*, altrettante perplessità emergono sull'impiego della stessa nozione in alcuni ambiti tematici specifici, come è stato dimostrato in riferimento sia al tema dell'eutanasia, sia in riferimento al tema delle direttive anticipate.

Al di là di un finalismo intrinseco, nemmeno malcelato, a cui tutta la trattazione di Bauzon pare ispirarsi, il testo in esame non presenta argomenti forti e convincenti per considerare solidamente costruita e condivisibile l'introduzione della nozione di *persona biogiuridica*.

Nonostante l'autore nelle *Conclusioni* confidi «nella grande utilità di questo concetto<sup>47</sup>», che risiederebbe non tanto in una richiesta di maggiore applicazione dei diritti dell'uomo o nel valutare la sicurezza delle biotecnologie<sup>48</sup>, quanto nel «difendere una riflessione etica sul diritto e quindi nel difendere la vita<sup>49</sup>», ad oggi non pare che la *persona biogiuridica* si presti per l'individuazione di percorsi d'analisi innovativi per trovare risposte ai quesiti che l'innovazione tecnologica e le scoperte in ambito biomedico ci pongono, né sembra uno strumento adeguato per predisporre strumenti che siano utili all'individuazione di quale, fra le scelte possibili, sia quella che realizzi meglio l'autonomia delle persone.

---

<sup>45</sup> Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, 4 aprile 1997, "Convenzione di Oviedo": Articolo 9: «*Desideri precedentemente espressi*. I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»

<sup>46</sup> Codice di Deontologia Medica, approvato a Montecatini nel 1998.

<sup>47</sup> S. Bauzon, *Op. cit.*, pag. 129

<sup>48</sup> *Ibidem*

<sup>49</sup> *Ibidem*